

COMUNE DI CAPREZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

AUTORIZZAZIONE

(L. R. 9/8/1989, n. 45)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267;

VISTA la L. R. 9 agosto 1989, n. 45, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il progetto definitivo dei lavori di sistemazione rio Roscioli, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che dagli elaborati progettuali si rileva che l'area interessata è inferiore a cinquemila metri quadrati e che i volumi dei movimenti di terra e roccia, per scavi di sbancamento e riporto, ammontano a metri cubi 377 circa, inferiori a duemilacinquecento metri cubi;

CONSIDERATO altresì che le lavorazioni in area boscata non comportano taglio di esemplari arborei, essendo prevalentemente a margine del sedime stradale;

CONSIDERATO, pertanto, che l'intervento rientra tra quelli previsti nell'art. 2, comma 1, lett. a), della L. R. 45/1989, per i quali il successivo terzo comma stabilisce che le funzioni autorizzative sono delegate al Comune;

DATO ATTO, altresì, che la modificazione del suolo è conseguente alla realizzazione di un lavoro pubblico, per cui, ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b), della citata legge, il Comune non ha l'obbligo del rimboschimento o del versamento del corrispettivo;

VISTA la circolare del Presidente della Giunta regionale 3 aprile 2012, n. 4/AMD;

AUTORIZZA

il sig. Alberto Barbini (codice fiscale BRBLRT59D02L746G), in qualità di Sindaco pro tempore del comune di Caprezzo, con sede in via Vico n. 8 (partita IVA 00431320035), all'esecuzione degli interventi indicati nell'allegato progetto definitivo, alle seguenti condizioni:

1. l'eventuale taglio della vegetazione arbustiva dovrà essere limitato alle quantità strettamente necessarie per la buona esecuzione delle opere in progetto;
2. i movimenti terra, intesi come scavi di sbancamento e riporti, dovranno essere limitati ai quantitativi strettamente necessari per realizzare le opere previste a "regola d'arte";
3. i materiali derivanti dagli scavi di sbancamento non dovranno in alcun modo ostacolare il regolare deflusso delle acque in alveo;
4. la modificazione del suolo è conseguente alla realizzazione di un lavoro pubblico, per cui, ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b), della citata legge, il Comune non ha l'obbligo del rimboschimento o del versamento del corrispettivo;
5. sono fatti salvi i diritti e gli interessi dei terzi, nonché le competenze di altri organi, Amministrazioni ed Enti e la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità;

6. eventuali violazioni ed omissioni dei disposti della presente autorizzazione saranno perseguite a termine delle leggi vigenti.

Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. R. 45/1989, viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato in copia al Settore Regionale Forestale competente per territorio e al Corpo Forestale dello Stato, Comando Provinciale del Verbano Cusio Ossola.

Caprezzo, li 10 giugno 2014

Il Segretario Comunale
(Dott. Antonio Curcio)

Si certifica che copia della presente autorizzazione viene pubblicata, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. R. 45/1989, all'Albo Pretorio di questo Comune per 30 giorni consecutivi a partire da oggi.

Caprezzo, li 10 giugno 2014

Il Segretario Comunale
(Dott. Antonio Curcio)